



Consiglio regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

d'iniziativa della Consigliera regionale On. Avv. FILOMENA GRECO

**“CONSERVAZIONE, RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI MULINI STORICI
DELLA CALABRIA”**

INDICE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.....	3
RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA	6
Articolo 1.....	8
Articolo 2	8
Articolo 3	8
Articolo 4	8
Articolo 5	9
Articolo 6	10
Articolo 7	10
Articolo 8	10
Articolo 9	11

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presenza sul territorio calabrese di mulini storici a pietra azionati sia ad acqua sia ad elettricità è molto significativa. Un tempo fortemente utilizzati in particolare per la macinazione del grano e del mais, più in generale del frumento, la trasformazione dei semi in farine. Questa storia molitoria antica, sollecita oggi la Regione Calabria all'approvazione di una legge per promuovere la conservazione, il ripristino e la valorizzazione dei mulini storici a pietra. Il censimento dei mulini ad acqua in Calabria, a maggio 2022, risulta essere così distribuito tra le province calabresi: Cosenza 610, Crotone 40, Catanzaro 470, Vibo 320 e Reggio Calabria 530. Totale 1970 mulini mossi dall'acqua. Con l'arrivo della corrente elettrica la macinazione dei cereali avviene con i mulini a pietra elettrici. La legge porterebbe una positiva rispondenza e regolamentazione rispetto al contesto della difesa di beni ambientali e storici e dell'archeologia industriale, nonché il riuso e la tutela dei mulini a pietra attivi, la salvaguardia di una cultura preindustriale di notevole importanza storico-economica e produttiva. In particolare, i mulini ad acqua sono beni e patrimonio culturale di notevole impatto per lo sviluppo locale, poiché rappresentano pure un presidio strutturale, per l'assetto idraulico-idrogeologico del territorio in cui il mulino insiste, trovandosi quasi sempre nelle vicinanze dei corsi d'acqua. In buona sostanza ci troviamo in presenza di luoghi che sono composti da canali di derivazione, di torrenti, di canali di raccolte d'acqua, di chiuse idrauliche, definendo uno strumento di organizzazione e gestione di acque e quindi del territorio. Attualmente, nonostante la società rurale e agro-pastorale nella quale essi erano importanti strumenti di produzione e trasformazione di prodotti del territorio sia cambiata, gli antichi mulini storici ad acqua mantengono - o possono riacquistare - una funzione produttiva di trasformazione vera e propria di significative quantità di prodotti della terra tipici, identitari e di alta qualità. Questi antichi mulini ad acqua possono inoltre trasformarsi in altrettanti luoghi storico-culturale-ambientale, quali sentinelle strutturali nel mondo antropologico-rurale. Sicuramente una nuova e ritrovata opportunità nel quadro delle produzioni agricole in grado di mantenere redditività e nello stesso tempo salvaguardare e valorizzare l'ambiente naturale ed il territorio in cui operano. I mulini azionati ad acqua e i mulini azionati a elettricità, con le macine in pietra, potrebbero divenire luoghi in cui si trasformano quelle produzioni locali tipiche del territorio e sedi di molteplici iniziative di cultura enogastronomica che, utilizzando il richiamo della "visita al mulino", diventino pure messaggio di valorizzazione della cultura materiale storica di quel determinato territorio, che contribuisca a innovative e contemporanee forme di restanza, per come una letteratura propositiva e propulsiva di antropologia territoriale ci sollecita (La Restanza di Vito Teti – Einaudi Editore - 2022 -) e ci guida verso un progetto di rinascita di numerosi paesi e territori della Calabria. I mulini a pietra hanno inoltre un valore di impatto notevole come poche altre strutture costruite possono vantare, cioè essere o trasformarsi in elemento di attività produttive, di trasformazione di materia prima di pregiata qualità, di approfondimento di storia locale, di sviluppo territoriale, di studio e di sperimentazione delle diverse attività collegate ai loro edifici storici e archeologico-industriali, ai loro antichi meccanismi tecnici idraulici e di legami antropologici con le popolazioni locali e regionali. Molto interessanti sono gli spunti legati alle procedure che i mulini antichi possono offrire rispetto alle tecniche industriali. Sono numerose in Europa le Associazioni, le Fondazioni che si dedicano allo studio, al restauro ed alla valorizzazione di antichi mulini e macchinari, le annesse costruzioni e le loro strutture idrauliche. Sono numerosi anche i ricercatori, esperti, promotori e appassionati non solo in Italia ma anche in Olanda, in Francia, Germania, Ungheria e Romania. In Italia un ruolo importante per la conoscenza storica e antropologico-culturale e per il rilancio socio-economico viene ricoperto dall'AIAMS (Associazione Italiana Amici Mulini Storici), che è presente attraverso i suoi referenti in ogni regione. L'AIAMS - Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici - si è costituita nel 2011 ed è la prima organizzazione di questo tipo a livello nazionale che ha come scopi: promuovere la riscoperta e la valorizzazione culturale e turistica dei mulini per salvaguardare la loro valenza storica, architettonica e meccanica, favorendo la creazione di cantieri di restauro, ristrutturazioni e mantenimento di queste strutture; censire e catalogare i mulini esistenti in Italia per creare un archivio ed una biblioteca tematica;

incoraggiare e sostenere la pubblicazione di saggi, ricerche, tesi di laurea, audiovisivi e riviste, per divulgare le tradizioni, la tipologia e la storia di mulini; organizzare eventi, conferenze, seminari, mostre, concorsi, gemellaggi ed itinerari per favorirne la conoscenza e conservazione di questo patrimonio; proporre normative legali e fiscali che facilitino le pratiche amministrative per le ristrutturazioni, la captazione delle acque, il funzionamento e la tassazione sull'attività dei mulini storici; favorire il collegamento con Associazioni europee ed internazionali. Attraverso questo metodo di impegno sinergico-culturale e in tale contesto si può pensare alla valorizzazione anche attraverso itinerari per la visita di alcuni dei più bei mulini ancora funzionanti della Calabria. Itinerari da inserire in quelli delle varie regioni italiane ed europee. In particolare, la presente legge valorizza il patrimonio storico, culturale e sociale collegato ai mulini storici a pietra, riconoscendo gli stessi quali infrastrutture attivabili nell'ambito delle politiche di transizione energetica, rigenerazione urbana e rurale, sviluppo locale e turismo sostenibile, implementandone la conservazione, la conoscenza, la pubblicità e la fruibilità.

Sono previsti pertanto non solo rapporti di scambi culturali ma soprattutto livelli di approfondimento e di studio attorno ad una materia, quella dei mulini a pietra storici, che fu la cellula iniziale ed antica da cui scaturisce la società industriale del Novecento. I mulini a pietra recuperati e da recuperare, sono anche uno elemento di sperimentazione per la riappropriazione, civile e collettiva, di valori, legati non solo ad una storia degli edifici di un territorio ma anche alla cultura materiale e del bene pubblico come il passaggio delle acque, elemento altrettanto importante, se non di più, quanto l'edificio stesso alla luce anche di una urgente tutela ambientale. Tutto il settore rappresenta un ambito di azioni integrate di sviluppo nel quale vi sono numerose possibilità d'attuazione, di progettazione e di studio da esercitarsi non solo da parte di ingegneri e architetti ma anche da parte di urbanisti e di Enti che hanno la tutela del bene pubblico e comune. In buona sostanza bisognerà ridare al territorio urbano e rurale la funzione di uno sviluppo locale diffuso e in rete, autopropulsivo. Assicurando di sostenere una filiera di imprese civilmente responsabili per la costruzione di un'economia civile, basata sulla socialità, la reciprocità e un nuovo modello di crescita che vada verso la tutela e la qualità della vita.

La loro attuazione dipenderà dalla capacità d'animazione culturale sullo sviluppo locale in sinergia con altri che rappresentano queste forme di crescita socio-economica come i GAL (Gruppo di Azione Locale). Attraverso partenariati e sinergie il territorio sarà in grado di co-progettare e da ciò discende la necessità d'individuare il ruolo del Comune, che non necessariamente deve essere quello nel cui territorio ricade la singola struttura, e nella capacità del privato (ovvero di un'Associazione, di un Consorzio ma anche di un singolo cittadino). Gli elementi su cui fondare il progetto di ripristino e restauro di un antico mulino locale e soprattutto il suo funzionamento quale mezzo di promozione culturale del territorio stesso deriva dal legame tra visione progettuale pubblica e intrapresa privata. Gli interventi previsti dalla legge per promuovere la conservazione, il ripristino e la valorizzazione dei mulini storici a pietra sono finalizzati non soltanto alla conservazione delle strutture, ma anche al recupero della loro piena funzionalità. In tal senso molto utile risulta l'opportunità di coniugare indagini scientifiche, tipicamente afferenti alle discipline STEM, con quelle classiche inerenti alle tradizioni e alla storia dei mulini. La finalizzazione degli altri interventi, le iniziative didattiche o ricreative vengono indicate come azioni conseguenti alla ritrovata funzionalità della struttura, che acquista così il valore di testimonianza dell'antica civiltà rurale calabrese. Il rinnovato funzionamento del mulino consente la realizzazione di produzioni molitorie di alta qualità legate ai prodotti tipici della Calabria. Tale principio viene completamente recepito nell'articolo della legge, che individua i soggetti beneficiari, che sono oltre ai soggetti pubblici anche altri soggetti proprietari "in disponibilità" dei beni individuati dalla legge, cioè soggetti privati proprietari dei mulini che pongono gli stessi in disponibilità nei confronti degli usi previsti dalla presente legge. D'altra parte, la concessione dei contributi relativi agli interventi previsti dalla legge, che si riferiscono principalmente al recupero dell'efficienza dell'impianto, garantendo contemporaneamente l'uso pubblico della struttura per i fini ben individuati. Al fine di rendere effettive le attività di conoscenza e valorizzazione previste dalla legge, sono inoltre previste specifiche risorse per le attività del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 5, con particolare riferimento al censimento e all'aggiornamento dei dati, alla mappatura dei mulini storici, alla raccolta e organizzazione delle

informazioni, agli studi e alle ricerche, alla divulgazione e alle iniziative funzionali alla valorizzazione e alla messa in rete del patrimonio molitorio regionale. La partecipazione al Gruppo resta a titolo gratuito, senza corresponsione di compensi, gettoni di presenza o indennità. Ai componenti esterni all'amministrazione regionale può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle attività istituzionali, entro il limite complessivo massimo di euro 5.000,00 annui.

Il finanziamento degli interventi prevede un contributo da parte regionale alle iniziative di recupero e ripristino funzionale delle strutture molitorie individuate.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Quadro di riepilogo dell'analisi economico-finanziaria

Titolo: Conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici della Calabria

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	0
2	Disposizioni a carattere ordinamentale			0
3	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	0
4	Disposizione attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.			0
5	Spese per lo svolgimento delle attività del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 5, comprese le attività di censimento e aggiornamento dei dati, mappatura, raccolta e organizzazione delle informazioni, studi e ricerche, divulgazione e valorizzazione, nonché i rimborsi delle spese documentate ai componenti esterni nei limiti previsti dalla legge.	Spesa corrente	Pluriennale	euro 50.000,00 per l'anno 2027 ed euro 50.000,00 per l'anno 2028, di cui una quota non superiore a euro 5.000,00 annui destinata ai rimborsi spese.
6	Disposizione attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.			0
7	Contributi in conto capitale fino al 70 per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.			70.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028

8	Disposizioni a carattere ordinamentale			0
9	Disposizione a carattere ordinamentale	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta prevede il sostegno degli interventi di recupero, ripristino funzionale e valorizzazione dei mulini storici mediante contributi in conto capitale nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili. Gli oneri derivanti dalla proposta sono quantificati in euro 120.000,00 euro per ciascun anno, per complessivi euro 240.000,00 euro nel biennio. Di tali risorse, euro 70.000,00 euro annui per l'articolo 7 ed euro 50.000,00 annui alle attività del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 5, di cui una quota non superiore a euro 5.000,00 annui destinata ai rimborsi delle spese documentate ai componenti esterni.

Alle attività di carattere istituzionale, promozionale e organizzativo previste dagli articoli 4 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Per lo svolgimento delle attività del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 è quantificato un onere massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Anno 2027: euro 120.000,00

Anno 2028: euro 120.000,00

Totale: euro 240.000,00 nel biennio 2027-2028.

Per la componente in conto capitale di euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, la copertura è individuata mediante riduzione dello stanziamento della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", capitolo U9200306601, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1. Per la componente di parte corrente, pari a euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo speciale destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi regionali recanti spese di parte corrente, allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", capitolo U9200306501, del bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria 2026-2028. Anche qui c'è un problema di soldi.

Proposta di legge recante: Conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici della Calabria

ARTICOLATO

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Regione Calabria, nel rispetto delle competenze e delle normative statali e regionali vigenti in materia paesaggistica, ambientale e idraulica, promuove interventi per la conservazione, il ripristino e la valorizzazione dei mulini storici azionati ad acqua o mediante energia elettrica, presenti nel territorio regionale, anche se non più in esercizio.
2. La Regione Calabria promuove altresì nell'ambito del sistema agroalimentare di Calabria i prodotti trasformati e derivanti dall'azione dei mulini a pietra e la commercializzazione dei grani di Calabria, in particolare quelli antichi, delle farine di grano, mais e farro, avena e altri frumenti prodotti sul territorio agricolo regionale e macinati a pietra.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, ferma restando l'applicazione delle tutele previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per i beni sottoposti alle relative disposizioni, si definiscono mulini storici gli impianti molitori azionati originariamente o attualmente ad acqua o mediante energia elettrica, dotati di macine in pietra, la cui costruzione o comprovata attività molitoria risalga ad almeno cento anni dalla data di presentazione della domanda di contributo.
2. La definizione di cui al comma 1 si estende, ove pertinenza o dipendenza funzionale del mulino stesso, ai seguenti beni:
 - a) edifici annessi, abitazioni rurali, magazzini e locali di deposito;
 - b) meccanismi tecnici, macchinari, sistemi idraulici e strumenti storici necessari al funzionamento dell'impianto.

Articolo 3

(Beneficiari)

1. Gli interventi di promozione cui all'articolo 1 sono rivolti alla valorizzazione e conoscenza, attraverso anche iniziative didattiche o ricreative dei mulini storici quale testimonianza dell'antica civiltà rurale, nonché al ripristino della loro funzionalità finalizzata a produzioni molitorie di qualità.
2. Possono essere beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge gli enti pubblici e i soggetti privati proprietari dei beni di cui all'articolo 2, nonché i soggetti che ne abbiano la disponibilità in forza di un titolo giuridico idoneo e per un periodo compatibile con la natura e la durata dell'intervento finanziato.
3. Per la concessione dei contributi relativi costituisce criterio di priorità la presenza delle seguenti caratteristiche:
 - a) possibilità di ripristino dell'efficienza dell'impianto di molitura;
 - b) proprietà pubblica del bene oggetto dell'intervento;
 - c) proprietà privata o disponibilità del bene accompagnata da apposita convenzione che ne assicuri forme di fruizione pubblica secondo modalità e durata stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7, co. 2.

Articolo 4

(Finalità)

1. La legge promuove nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1:
 - a) il recupero dei grani antichi, dei grani tradizionali e identitari, dei grani dalle particolari proprietà nutrizionali e dei semi;

- b) la produzione sostenibile nonché tradizionale delle farine rafforzando la valorizzazione di una sana e salutare alimentazione e della dieta mediterranea;
- c) lo studio delle proprietà nutraceutiche che possono risiedere sia nelle materie prime selezionate per le lavorazioni sia nei processi con particolare riferimento alla molitura tradizionale;
- d) la messa in rete dei mulini storici di cui all'articolo 2, favorendo il recupero di quelli attualmente in disuso;
- e) la costituzione di una filiera regionale dei prodotti da forno, pane e pasta con antiche varietà di grani locali tradizionali e biologici;
- f) l'economia locale sostenibile in particolare delle aree interne, anche attraverso la costituzione di Cooperative di Comunità disciplinate dalla legge regionale 2 dicembre 2024, n. 40 (Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità);
- g) la creazione di nuove opportunità lavorative, anche attraverso la diffusione della cultura d'impresa artigiana nonché la promozione e il recupero degli antichi mestieri, attraverso la sinergia con il mondo della progettazione contemporanea e il design;
- h) il censimento sui mulini storici in Calabria, nel rispetto della normativa statale vigente;
- i) iniziative di formazione e aggiornamento rivolte agli operatori dei mulini storici;
- j) la predisposizione di cartellonistica e di itinerari per la conoscenza e finalità del turismo esperienziale dei mulini a pietra di Calabria;
- k) la creazione dei mulini di comunità presso i comuni con meno di 5 mila abitanti, anche in associazione tra comuni appartenenti alle aree interne montane e collinari;
- l) la creazione di una rete tra comuni per la realizzazione di musei dei mulini storici, dei mestieri e della cultura gastronomica tradizionale.

Articolo 5

(Gruppo tecnico ed esperti)

1. Presso il dipartimento della Giunta regionale competente per materia è istituito, a fini consultivi e di supporto per il censimento e la valorizzazione dei mulini storici, un Gruppo di lavoro di esperti composto da figure professionali con competenze in architettura, archeologia industriale, marketing e sviluppo territoriale, scienze agronomiche e botaniche, nonché da ricercatori universitari o afferenti a soggetti iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR) del Ministero dell'Università e della Ricerca o a spin-off accademici specializzati.
2. Il Gruppo di lavoro si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) per il coordinamento delle azioni relative alle tecniche molitorie e alle produzioni agricole.
- 2-bis. Il Gruppo di lavoro, nell'ambito delle proprie funzioni, supporta le attività di censimento e aggiornamento dei dati relativi ai mulini storici, la loro mappatura, la raccolta e l'organizzazione dei dati, lo svolgimento di studi e ricerche, le attività di divulgazione e conoscenza, nonché le iniziative funzionali alla valorizzazione e alla messa in rete dei mulini storici della Calabria.
3. La composizione, le modalità di nomina e il funzionamento del Gruppo di lavoro sono disciplinati con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro è a titolo gratuito. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominato. Ai componenti esterni all'amministrazione regionale è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute e alle altre attività istituzionali del Gruppo di lavoro, previa autorizzazione del dipartimento della Giunta regionale competente per materia e secondo la disciplina regionale applicabile in materia di missioni. Alla verifica della documentazione e alla liquidazione dei rimborsi provvede il medesimo dipartimento. I rimborsi sono riconosciuti nel limite complessivo massimo di euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e comunque nei limiti delle risorse autorizzate dalla presente legge.

Articolo 6

(Istituzione della settimana regionale dei mulini storici a pietra)

1. La Regione Calabria istituisce la settimana regionale dei mulini storici, da tenersi nella quarta settimana del mese di giugno.
2. In tale settimana, la Regione, anche in collaborazione con il Consiglio regionale e con la Commissione consiliare competente, promuove iniziative culturali, progetti e workshop organizzati da enti e associazioni per diffondere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei mulini storici, coinvolgendo, nel rispetto della relativa autonomia, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le Università.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può istituire, nell'ambito della medesima settimana, un premio onorifico per le migliori progettualità di recupero e valorizzazione dei mulini storici calabresi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7

(Valorizzazione dei mulini storici)

1. La Regione sostiene gli interventi previsti dalla presente legge mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
2. I criteri di ammissibilità e di priorità, le tipologie di spesa ammissibile, le modalità di presentazione delle istanze, la misura dei contributi, gli obblighi dei beneficiari, le modalità e la durata dell'eventuale fruizione pubblica dei beni, i vincoli di destinazione, i casi di revoca e i termini e le modalità di rendicontazione dei progetti sono definiti con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere, con proprie risorse e in sinergia programmatico-territoriale, i Gruppi di Azione Locale (GAL), limitatamente alle azioni riguardanti:
 - a) la predisposizione della cartellonistica e degli itinerari turistici esperienziali;
 - b) lo sviluppo del sistema ecomuseale in rete e dei musei comunali storici e della cultura rurale;
 - c) le attività connesse alla promozione del relativo disciplinare di produzione della rete dei mulini a pietra storici.
4. I contributi di cui al comma 1 a favore di soggetti privati che esercitano attività economica sono erogati nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, determinati nel limite massimo di euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", capitolo U9200306601, recante "Accantonamento di risorse destinate a garantire la copertura finanziaria delle leggi da approvarsi nell'esercizio di riferimento", del bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria 2026-2028.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2026-2028.
- 2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, determinati nel limite massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo speciale destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi regionali recanti spese di parte corrente, allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", capitolo U9200306501 del bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria 2026-2028. Nell'ambito di tale importo, una quota non superiore a euro 5.000,00 per ciascun anno è destinata ai rimborsi delle spese di cui all'articolo 5, comma 4.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2028, alla copertura degli oneri si provvede nei limiti delle risorse annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.

Articolo 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to On. Avv. Filomena Greco